

COMUNE DI TURRI


REGOLAMENTO

di

POLIZIA URBANA

COMUNE DI TURRI
Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



Deliberato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 13 del 07 aprile 1951

approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del _____

Con provvedimento n. _____ Div. _____ omologato dal Ministero delle

Finanze il _____.

TITOLO I° Disciplina per la Circolazione nei Luoghi Pubblici

Art.1

E' proibito gettare oggetti di qualsiasi specie nei luoghi di pubblico passaggio, così pure è proibito gettare e lasciare cadere dalle finestre terrazze e balconi prospicienti vie e piazze pubbliche o anche private ma comuni a più famiglie, qualsiasi specie di cose solide o liquide.

ART.2

E' vietato nei luoghi pubblici lanciare sassi, palle di neve, giocare al pallone, fare gare ciclistiche (se non autorizzate).

ART.3

E' vietato battere o spolverare tappeti, panni e simili dalle finestre o balconi prospicienti vie e piazze pubbliche.

ART.4

I canali di gronda e di scolo per le acque piovane devono essere sempre mantenuti in istato tale che non avvenga stillicidio di acque piovane sul suolo pubblico o soggetto a servitù pubblica.

ART.5

E' permesso innaffiare i vasi di fiori e pianticelle che si trovino in finestre e balconi sempre che siano adottate le cautele necessarie ad evitare che l'acqua cada o goccioli sui luoghi di pubblico passaggio.

ART.6

Nel centro urbano sono vietati recinti di siepi di qualsiasi specie ed ogni territorio privato deve essere chiuso con muro non inferiore a metri 2.

ART.7

Chiunque debba effettuare lavori negli spazi pubblici o aperti al pubblico, o effettuare depositi di materiali, ottenuta l'autorizzazione della Autorità Comunale deve collocare i necessari ripari ad evitare pericoli o danni. I ripari devono essere opportunamente segnalati nelle ore notturne con fanali accesi. Nelle vie, piazze ed altri luoghi di pubblico transito, è vietato lavorare pietre senza gli opportuni ripari, e analoghe cautele si devono usare per i laboratori di fabbro, maniscalco, aperti verso i luoghi di pubblico passaggio.

ART.8

Il suolo stradale non può essere occupato in via continuativa per recinzione di fabbricati da riparare e per posteggio di pietrame od altro se non previa autorizzazione dell'Autorità Comunale e dietro il pagamento dei eventuali diritti.

Così pure non si possono costruire o posare sul suolo pubblico palchi per feste, giochi, ecc. senza il permesso dell'Autorità comunale, permesso che potrà essere negato per motivi insindacabili.

ART.9

Le aree destinate a posteggio, se già non concesse in abbonamento, sono a disposizione del primo occupante, previo il pagamento degli appositi diritti (dazio ecc.) e l'esibizione dei documenti comprovanti la sua qualità di venditore ambulante.

TITOLO II°
DISCIPLINA FIERE, MERCATI E SPETTACOLI PUBBLICI

ART.10

Ogni posteggiante dovrà mantenere un contegno decoroso e non esagerare il tono di voce negli inviti ad osservare e ad acquistare la propria merce. Al termine del mercato dovrà sgomberare completamente lo spazio concessogli raccogliendo eventuali rifiuti inerenti ai generi venduti in appositi recipienti e nei luoghi destinati all'uso.

Durante il posteggio deve mantenere pulita sia l'attrezzatura sia lo spazio intorno al posteggio. Le ceste e le casse con derrate alimentari non devono essere poste in terra, ma su banchi o altro sostegno, e difese contro le mosche.

ART.11

Sul pubblico mercato è vietato qualsiasi atto individuale o collettivo tendente a limitare la libertà di vendita o di contrattazione ed in special modo è fatto divieto di intromissioni per mediazione, trasporto merce ecc..

ART.12

I prezzi delle merci poste in vendita devono essere segnati su appositi cartellini ben visibili e chiaramente leggibili.

La merce posta in vendita deve essere di buona qualità, quella non commestibile o avariata o non idonea all'uso cui è destinata dovrà essere ritirata dal mercato a semplice richiesta degli organi competenti dell'autorità comunale.

ART.13

Chiunque intenda effettuare in luoghi di pubblico transito od anche negli spazi appositamente destinati, giochi o altri spettacoli per il pubblico deve dimostrare di essere autorizzato a farlo e deve ottenere apposita concessione dall'autorità comunale che ne stabilirà le condizioni e le prescrizioni.

Qualora dall'effettuazione del gioco o spettacolo ne derivi molestia o danni al pubblico, la concessione potrà avvenire immediatamente revocata e il concessionario dovrà provvedere, seduta stante, al risarcimento dei danni salvo le eventuali conseguenze di natura penale.

TITOLO III°
CUSTODIA E CIRCOLAZIONE ANIMALI INCOMODI E PERICOLOSI

ART.14

Gli animali di qualsiasi specie che, liberi potrebbero nuocere alla incolumità ed alla tranquillità dei cittadini, non possono essere condotti per i luoghi di pubblico transito se non previa adozione di tutte quelle misure che si renda loro possibile non nuocere.

Gli animali stessi devono essere sempre accompagnati da personale idoneo alla loro custodia ed il numero sufficiente ad evitare sbandamenti o fughe. E' vietato tenere o allevare, anche in casa, animali che comunque riescano molesti al vicinato o possono essere o divenire pericolosi.

ART.15

I cani che circolano non secondo le disposizioni predette possono essere accalappiati e, se non richiesti entro 5 giorni potranno venire uccisi e venduti al pubblico incanto se trattasi di cane di valore. I proprietari che richiederanno i loro cani dovranno rimborsare le spese di mantenimento e pagare la contravvenzione, giuste le disposizioni impartite dalle Autorità competenti.

ART.16

I cani che circolano non secondo le disposizioni o sono soggetti o colpiti di idrofobia dovranno essere segnalati immediatamente all'Autorità Comunale e tenuti sotto sequestro in attesa degli accertamenti del caso e delle misure previste dal Regolamento di Polizia veterinaria nonché delle norme relative impartite dall'Autorità Prefettizia.

TITOLO IV° DECORO PUBBLICO

ART.17

E' fatto assoluto divieto di bagnarsi nudi o con costumi non idonei, si da recare offesa al buon costume e alla moralità, in qualsiasi luogo aperto al pubblico od in vista al pubblico.

ART.18

Sono vietati la bestemmia e il torpiloquio nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

ART.19

I saltimbanchi, i girovaghi, i giocolieri, e simili non possono dare sperracoli al pubblico se non dietro autorizzazione dell'Autorità comunale che stabilisce tutte le modalità di concessione.

ART.20

Il trasporto di qualsiasi materia o cosa lurida deve essere effettuato in maniera che non offenda la pubblica decenza.

In particolare è fatto divieto di transitare per luoghi pubblici con carichi di pozzo nero dalla ore 8,00 alle ore 20,00.

ART.21

Nei luoghi esposti al pubblico è vietato uccidere o maltrattare o, mungere o pulire o pulire o strigliare animali.

E' vietato altresì praticare in luoghi esposti al pubblico operazioni di mascalcia o tosatura di animali.

ART.22

E' vietato apporre sui muri e sui marciapiedi scritte o disegni di qualsiasi specie, i proprietari degli stabili potranno essere invitati dall'autorità comunale a ripristinare l'intonaco e la tinta.

TITOLO V CUMULO DEPOSITO E CUSTODIA DI MATERIALE ACCENDIBILE

ART.23

Nei luoghi abitati o prossimi all'abitato sono vietate le fabbriche, il deposito e gli spacci di fuochi artificiali e di tutte quelle altre materie che siano pericolose per facile accensione.

ART.24

Nel caso che l'Autorità Comunale, per la necessità della popolazione, conceda deroghe temporanee e continuative ai divieti di cui all'articolo precedente. Le deroghe stesse si intenderanno concesse sotto l'osservanza di tutte quelle condizioni o precauzioni dell'Autorità Comunale che riterrà opportuno stabilire.

La mancata osservanza o applicazione di qualunque delle predette condizioni e prescrizioni importa procedimento contravvenzionale e sospensione della concessione, e, nei casi più gravi, revoca della concessione stessa.

ART.25

Allo scopo di diminuire la possibilità di incendi, l'Autorità Comunale, potrà stabilire ulteriori condizioni e prescrizioni, oltre quelle eventualmente già previste da leggi particolari, per i depositi di fieno, cataste di legno e ogni altro materiale infiammabile.

Tali depositi sono comunque vietati sui muri, arcate di ingresso prospicienti la pubblica via, entro il centro abitato, e sino a cento metri dalla periferia.

ART.26

E' vietato manomettere o comunque danneggiare condutture di acqua, di energia elettrica, pali telegrafici e telefonici.

TITOLO

VI°

ESERCIZIO DI MESTIERI PROFESSIONI ED INDUSTRIE RUMOROSE PUBBLICA QUIETE

ART.27

L'esercizio dei mestieri, professioni e industrie rumorose deve essere effettuato attuando tutte le misure necessarie ad eliminare molestie al vicinato, comunque ne è vietato l'esercizio dalle ore 20,00 alle ore 6,00, salvo autorizzazione speciale da richiedersi di volta in volta all'autorità comunale.

ART.28

Qualora vengano avanzati reclami contro l'esercizio di mestieri, professioni o industrie rumorose, il Consiglio Comunale nominerà una Commissione con l'espresso incarico di accertare lo stato dei fatti di poter proporre i rimedi necessari.

Determinati i rimedi stessi, che verranno notificati nelle forme consuete alle parti interessate, la loro esecuzione verrà fatta rispettare dal Sindaco, e le eventuali inosservanze saranno passibili di contravvenzione, nonché degli ulteriori provvedimenti d'ufficio e altri eventualmente previsti dalla legge.

ART.29

Chi, in un fabbricato destinato ad abitazione, intende esercitare un mestiere o industria servendosi di macchine mosse da motori o anche semplicemente dalla mano dell'uomo, ma rumorosa, dovrà precisarlo nella domanda elencando modalità e durata di funzionamento delle macchine.

ART.30

Sono proibite le grida, gli schiamazzi e l'eccessivo uso degli strumenti musicali nelle vie e piazze pubbliche, specialmente nelle ore notturne, dalle ore 22,00 alle ore 6,00.

ART.31

Il suono delle campane non potrà avere, salvo i casi eccezionali, una durata superiore a un quarto d'ora.

Il suono delle campane è proibito dalle ore 21 fino ad un'ora prima dell'alba, salvo speciali ricorrenze solenni annuali.

ART.32

Il suono delle campane è permesso solo per fini religiosi o per segnalazioni di pericolo imminente quale incendi, alluvioni e simili.

E' pure proibita la rogazione di pubblici bandi prima di sorgere del sole e un'ora dopo il tramonto.

ART.32 BIS

E' vietato effettuare Operazioni Fitosanitarie di diserbo nel Centro abitato e nel raggio di 150 metri dalla estrema periferia del Centro Abitato.

E' vietata la coltivazione del grano, orzo, avena e simili ad una distanza inferiore ai 20 metri dai fabbricati del Centro Abitato.

I contravventori saranno puniti a norma dell'art.106 e ss. del T.U.L.C.P del 03.03.1934 N. 383, con l'ammenda fino a £. 1.000.000.

Sarà ammessa l'oblazione in via breve di £.50.000 entro i termini di legge.

L'oblazione non è ammessa quando il fatto contravvenzionale abbia recato danni a terzi, ai sensi ultimo comma art.107 T.U. 383/1934.

I contravventori al divieto di coltivazione di grano ecc. a distanza inferiore ai 20 metri dai fabbricati del Centro abitato, oltre al pagamento dell'ammenda di cui sopra, dovranno provvedere a proprie spese a sradicare le piantine coltivate entro i limiti del divieto.

TITOLO VII°

ESERCIZI DI VENDITA GENERI ALIMENTARI NORME GENERALI DI VENDITA

ART.33

La vendita e il commercio di generi alimentari e qualsiasi merce che si faccia in luoghi aperti al pubblico, sono soggetti alle leggi che tutelano la pubblica fede. Qualunque abuso o qualunque frode a danno dei compratori nella qualità e nella quantità, darà luogo al sequestro ed al procedimento penale secondo la vigente legge comunale e provinciale, senza pregiudizio delle eventuali maggiori sanzioni.

ART.34

Sia nei locali adibiti alla vendita, o alla lavorazione di commestibili o di bevande, sia nella persona e negli abitati di coloro che vi sono addetti, devono osservarsi la massima pulizia.

E' fatto obbligo agli addetti alle vendite e alle lavorazioni di indossare durante il servizio indumenti bianchi e possibilmente di bucato.

ART.35

Le insegne dei negozi dovranno essere approvate dalle Autorità comunali e soggette alle relative tasse.

ART.36

La carta per involgere i generi alimentari deve essere nuova, ed avere peso e dimensioni proporzionate alla merce che deve contenere.

E' espressamente proibito l'uso su carta stampata (libri, giornali ecc..) o già usata in qualsiasi altra maniera, ed è pure proibito l'uso di carta che, per il suo procedimento di fabbricazione, contenga sostanze nocive che ceda il proprio colore.

ART. 37

Le bilancie dovranno corrispondere pienamente alle norme vigenti e devono essere regolarmente bollate.

ART. 38

Tutti i venditori al pubblico devono astenersi dall'emettere grida e dal fare schiamazzi per richiamare l'attenzione degli avventori, nè possono fare uso di strumenti rumorosi o comunque atti a recare disturbo.

ART.39

Gli spacci di pane o pasta debbono tenere costantemente provvisti i loro esercizi di detti generi in quantità adeguata al consumo locale.
Se vi fossero più qualità di pane, e fossero sprovvisti del pane di qualità comune, sono obbligati a cedere al consumatore pane di qualità superiore al prezzo di quello di qualità comune.

ART.40

Gli esercenti ed i fornai, mandano al forno o facendo ritirare dal forno pane crudo o cotto, o qualsiasi altro genere alimentare devono provvedere che sia opportunamente coperto.

ART.41

La vendita di latte per uso alimentare deve avvenire normalmente in latteria debitamente autorizzata dall'Autorità comunale.
I carretti e i bidoni per il trasporto del latte devono essere mantenuti sempre puliti e in buono stato di manutenzione. I recipienti dai quali ha luogo la mescita del latte devono essere muniti di recipiente adatto.

ART.42

E' permessa la vendita del latte dal produttore al consumatore sempre che le bestie lattifere siano regolarmente assoggettate a vigilanza igienica e vengano osservate le disposizioni igienico sanitarie.

ART.43

Ogni spaccio adibito alla vendita di carni fresche, deve essere munito all'interno come all'esterno da apposita scritta indicante in maniera ben visibile la specie animale, cui appartiene la carne posta in vendita.

ART.44

La carne fresca non dovrà essere messa in vendita dopo avvenuta la macellazione, ma dopo il periodo d'uso, o da fissarsi dal veterinario.
Gli esercenti macellai non potranno rifiutare con nessun pretesto di vendere la specie, la qualità e il taglio di carne richiesta dal compratore quando vi sia nello spaccio.
La carne ovina e caprina sarà venduta con l'osso esclusi i piedi e la testa e secondo la consuetudine locale.
Il taglio dei piedi dovrà essere fatto all'articolazione del garretto per quelli posteriori e dal ginocchio per quelli anteriori.

ART.45

Chi vende salsiccia deve tenere sulla merce esposto in maniera visibile un cartello che specifichi quali specie di carni rientrino nella costituzione dell'insaccato.

ART.46

Nei negozi o banchi dove si vende il burro, deve collocarsi sulla merce esposta, un cartello che indichi la qualità e la composizione del burro posto in vendita.

ART.47

La vendita del pesce deve avvenire di regola, in locali autorizzati ed appositamente attrezzati. Il pesce esposto in vendita deve essere collocato in ceste che non permettono spandimento, ed essere opportunamente difese contro le mosche.

ART.48

E' proibita la vendita di pesce esibito sotto la falsa denominazione, di pesce pescato con i mezzi proibiti e di pesce portato nel mercato senza branche e senza testa.

ART.49

Terminata la vendita i banchi dovranno essere lavati, e i rifiuti raccolti in appositi recipienti metallici coperti, per la consegna agli addetti alla nettezza pubblica.

TITOLO VII° DISPOSIZIONI FINALI

ART.50

Tutte le trasgressioni al presente Regolamento sempre che non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale e dalla Legge di P.S. o da altre Leggi e Regolamenti Speciali, sono accertate e punite a norma delle disposizioni della vigente Legge Comunale e Provinciale e successive.

Dalle contravvenzioni saranno ritenuti responsabili oltre che i materiali esecutori, anche quelli per cui per il loro incarico ed interesse gli esecutori siano incorsi in contravvenzione.

Comune di Turri (Ca)

**PROPOSTA DI INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA -
INSERIRE L'ART. 49 BIS**

E' VIETATO A CHIUNQUE DI :

**EFFETTUARE OPERAZIONI FITOSANITARIE DI DISERBO NEL CENTRO ABITATO
E NEL RAGGIO DI 150 (CENTOCINQUANTA) METRI DALL'ESTREMA PERIFERIA
DEL CENTRO ABITATO -**

**E' VIETATA ALTRESI'
LA COLTIVAZIONE DI GRANO ORZO, AVENA E SIMILI AD UNA DISTANZA DAI
FABBRICATI INFERIORE AI 20 METRI .**

**I contravventori alla presente ordinanza , oltre a sradicare tutte le piantine
a proprie spese , saranno puniti a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 03.03.1934,
n° 393 (sanzione fino a £. 1.000.000).**

**Sarà ammessa l'oblazione in via breve di £. 50.000 da versare entro 5 (cinque) giorni presso il
Comando di Polizia urbana ;**

**L'oblazione non è ammessa quando il fatto contravvenzionale abbia recato danni a terzi , nel
qual caso si osserveranno le disposizioni dell'art. 108 del sopracitato T.U.L.C.P. n° 393/34 . in
caso di mancato pagamento della contravvenzione verrà dato corso al procedimento
ingiuntivo ai sensi della L. 24.11.81 n° 689 con conseguenti maggiori spese a carico del
contravventore.**

15-02-2000